

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO E SUO RINNOVO

- artt. 5, 5 bis, 6 D.lvo 286/98
- art. 8 bis, 13, 14, 35, 36, 30 bis, 36 bis D.p.r. 394/99

Le norme del TU e del Reg. sopra indicate prevedono che entro **8 gg dall'ingresso** sul territorio dello Stato lo straniero, previo appuntamento, si rechi presso lo Sportello Unico della Prefettura per:

- ottenere il certificato di attribuzione del **CF**
- Esibire la documentazione relativa alla disponibilità di un **alloggio** allegando richiesta di certificazione dell' idoneità alloggiativa
- sottoscrivere il contratto di soggiorno
- sottoscrivere il modulo di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
- sottoscrivere il patto di servizio
- ottenere la data di convocazione in Questura per i rilievi foto dattiloscopici (da cui possono risultare precedenti espulsioni o condanne penali)

Il termine per il rilascio è 20 gg, ma nella pratica, è sempre più lungo

CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

- art. 5 bis, 22, co. 2, art. 36 bis D.lvo 286/98
- art. 8 bis, 13, co. 2 bis e 30 bis D.p.r. 394/99

Secondo la previsione del TU e del Reg. deve essere stipulato dal datore di lavoro italiano o straniero regolare al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore stranieri che entra in Italia per la prima volta o che è già in Italia (quindi in fase di rinnovo) e, comunque, ogni volta che cambia datore di lavoro

Deve contenere:

- 1) gli elementi essenziali del **contratto di lavoro** (orario, retribuzione, livello di inquadramento/mansione);
- 2) la garanzia della disponibilità di un **alloggio** che rispetti i parametri minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 3) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle **spese di viaggio** per il rientro del lavoratore nel paese d'origine;

Modello Q da spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione

MODELLO UNILAV

-D.L. 9.02.2012 Decreto legge sulle semplificazioni (art. 17)

convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

-Circolare Ministero del Lavoro n. 4773 del 28.11.2011

-Circolare Ministero Interno n. 113 del 11.01.2012

Dal **15 novembre 2011** il modello Unificato Lav sostituisce il contratto di soggiorno (ModQ), (che continua ad essere sottoscritto in sede di 1 ingresso) ed è sufficiente ai fini dell' adempimento dell'obbligo di comunicazione riguardante l'assunzione ed ogni variazione del rapporto di lavoro di cittadini extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato

Art. 17: La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di**

lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'[articolo 5-bis del testo unico](#)

La comunicazione inviata **al Centro per l'Impiego** ove si trova la sede di lavoro è valida anche per assolvere gli obblighi prima esistenti nei confronti delle Prefetture

Per lavoratori domestici si invia la denuncia di assunzione all'Inps

DURATA:

la durata del permesso è quella prevista nel contratto di soggiorno (quindi quella del rapporto di lavoro) e, comunque, non può superare:

- i 9 mesi, in relazione a uno o più contratti stagionali
- 1 anno in relazione a un contratto a tempo determinato
- 2 anni in relazione a contratto a tempo indeterminato_

TERMINE PER DOMANDA DI RINNOVO (art. 5, co. 4 + 13, co. 2 lett. b):

almeno 60 gg prima della scadenza (ORDINATORIO) e, comunque, non oltre i 60 gg dalla scadenza. Se quest'ultimo termine non è rispettato lo straniero rintracciato sul territorio è destinatario di un decreto di espulsione.

Se viene presentata domanda di rinnovo dopo i 60 gg e viene contestato il mancato rispetto del termine, giustificare il ritardo (forza maggiore o altro)

MODALITA' DI RINNOVO: KIT POSTALE

Oltre al Modulo 1 e 2 del Modello 209 vanno allegati i documenti di cui all'elenco inserito nel kit postale e, in particolare:

- Fotocopia di tutto il passaporto;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;

-Fotocopia della comunicazione contratto di affitto, di proprietà, della dichiarazione di ospitalità relativi all'alloggio

di domicilio;

-Fotocopia del mod Unificato Lav o Modello Q;

-Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure ultime buste paga relative al periodo di assunzione.

-Fotocopia del Codice Fiscale

-Nel caso di **lavoro domestico**, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all'INPS

COSTI:

marca da 14,62 + versamento bollettino da 27,50 per formato elettronico + 30,00 per spese spedizione + 80 (fino a 1 anno di durata) / 100 (da 1 a 2 anni)

CONDIZIONI PER RINNOVO: si procede alla verifica della sussistenza delle condizioni per RILASCIO

MANCATO RINNOVO / REVOCA (art. 5 co. 5)

1)se vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (art. 4)

N.B.: sempre che non siano SOPRAGGIUNTI NUOVI ELEMENTI che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili

La perdita del lavoro non comporta la perdita del permesso di soggiorno (art. 22, co. 11 TU e art. 37 dpr 394/99):

viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata non inferiore a 1 anno

REDDITI DA LAVORO NON REGOLARIZZATO: non rilevano per la Questura

Denuncia all'Inps, denuncia all'Ispettorato del lavoro, pendenza di un ricorso al Giudice del lavoro, secondo la Questura non consentono il rinnovo ma il rilascio di un permesso per ricerca occupazione

Art. 5, co. 9 d.lvo 286/98:

Se non sussistono i requisiti per il permesso di soggiorno richiesto ma sussistono **i requisiti per altro tipo di permesso** ne è rilasciato uno diverso. Ma non viene mai fatto d'ufficio dalle questure

Prima del rigetto viene fatta comunicazione dei **motivi ostativi**, nella memoria conviene chiedere in via subordinata il rilascio di un permesso a titolo diverso

ULTERIORI MOTIVI PER MANCATO RINNOVO / REVOCA:

2) straniero che rappresenta una MINACCIA PER ORDINE PUBBLICO O LA SICUREZZA DELLO STATO

3) CONDANNE ANCHE NON DEFINITIVE, anche a seguito di patteggiamento

-per reati di cui agli artt. 380, comma 1 e 2

-per reati inerenti gli stupefacenti

-la libertà sessuale

-il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia

-lo sfruttamento della prostituzione o di minori impiegati in attività illecite

+

Condanna, con sentenza irrevocabile, per reati previsti in materia di diritto d'autore

Molto spesso il diniego di rinnovo è motivato da un giudizio di pericolosità sociale

4) INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: art. 13, co. 4 Reg.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un PERIODO CONTINUATIVO DI OLTRE 6 MESI

O

Per i permessi di soggiorno di DURATA ALMENO BIENNALE per un periodo SUPERIORE ALLA META' DEL PERIODO DI VALIDITA'

Salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi

Il provvedimento di RIGETTO del rinnovo deve essere preceduto dalla **COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI** e deve essere **MOTIVATO**

Contiene invito all' allontanamento volontario entro 15 gg con l'avviso che, in caso di mancato rispetto, lo straniero se rintracciato potrà essere destinatario di un' espulsione

TRADUZIONE DEI PROVVEDIMENTI (art. 2, co. 6 TU):

i provvedimenti relativi all' ingresso, al soggiorno e all' espulsione dello straniero sono tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall' interessato

TUTELA GIURISDIZIONALE:

Ricorso al Tar entro 60 gg

Contributo unificato di 300 euro

Art. 5 co. 9 bis: RICEVUTA

Il possesso della ricevuta, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso, consente allo straniero di SOGGIORNARE LEGITTIMAMENTE nel territorio dello Stato e SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA (FIRMARE CONTRATTI DI ASSUNZIONE) purchè :

purchè la domanda sia stata presentata prima della scadenza o nei 60 gg successivi.

Le ULSS tendono a non rinnovare tesserino sanitario allo straniero con ricevuta attestante il rinnovo

- che l'**art. 34 del D.lvo 286/98** e l'**art. 42 del dpr 394/99** prevedono espressamente che "l'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione comunicati alla U.S.L. a cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti";

- con **Direttiva del 5.08.2006 il Ministero dell'Interno** ha espressamente ribadito la non decadenza dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno

- l'art. 13, co. 3 Reg. espressamente prevede che l'esibizione della ricevuta rilasciata in fase di rinnovo alla competente azienda sanitaria locale è condizione per la CONTINUITA' DELL'ISCRIZIONE AL SSN

Uscita / reingresso dal territorio con ricevuta

CONVERSIONE (art. 14 Reg.):

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, per il periodo di validità dello stesso, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, in particolare:

-quello per lavoro subordinato consente l'esercizio di lavoro autonomo (previa acquisizione dell'eventuale titolo abilitativo prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma: apertura partita iva, iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio);

-quello per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, nel rispetto degli adempimenti previsti

Con il rinnovo è rilasciato un permesso di soggiorno per l'attività effettivamente prevista.

Il permesso di soggiorno per lavoro può essere convertito in:

-permesso di soggiorno **per residenza elettiva** (art. 11co. 1 c) quater)

In sede di conversione viene rilasciato allo straniero titolare di permesso per lavoro subordinato o autonomo che cessa l'attività lavorativa e fruisce di una pensione (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità da lavoro o civile / familiare che percepisce pensione da superstite) percepita in Italia = risorse economiche autonome di cui si possa supporre la continuità nel futuro

Viene rilasciato allo straniero che risiede in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia

Non consente lo svolgimento di attività lavorativa

Non è previsto un importo minimo della pensione percepita

USCITA DAL TERRITORIO E REINGRESSO (art. 8 Reg.)

Se lo straniero si trova nel suo paese d'origine con un permesso di soggiorno smarrito / sottratto o scaduto da no più di 60 gg e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini deve munirsi di **VISTO DI REINGRESSO**, per rientrare in Italia rilasciato dall'ambasciata italiana nel paese di origine previa esibizione del documento scaduto.

Il termine di 60 gg non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a 6 mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di 1 grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo

ART. 2 D.lvo 286/98:

PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E PIENA UGUAGLIANZA TRA LAVORATORI STRANIERI E LE LORO FAMIGLIE E I LAVORATORI ITALIANI (Conv. OIL 143/1975 - art. 8 recepita nell'art. 2, co. 3 D.lvo 286/98)